

COMUNE DI CAORLE

REGOLAMENTO per il TRASPORTO SOCIALE

ART. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO E VALORE DELLA DOMICILIARITÀ

Il Comune, come previsto dall'art.4 del proprio Statuto, promuove il benessere dei propri cittadini, in particolare di quelli più svantaggiati, con il fine di inserire ed integrare socialmente i medesimi, attraverso una rete di servizi domiciliari e prestazioni diverse a garanzia del diritto di vivere dignitosamente nel proprio ambiente.

Tra i servizi in rete è incluso il servizio di "*Trasporto Sociale*".

Il servizio rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dal Comune al fine di consentire a persone in situazioni di particolare necessità, che non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di accedere ai servizi di cui necessitano.

ART.2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'erogazione ed i criteri di accesso al servizio di trasporto organizzato dal Comune.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il *Trasporto Sociale* è un servizio utile a facilitare l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate, agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi.

Il *Trasporto Sociale* può essere disposto per facilitare il raggiungimento del Centro Culturale Ricreativo per anziani "S.Pertini", o del centro diurno presso la Casa di Riposo di Caorle, da parte di persone che diversamente non potrebbero fruire dei servizi attivati dagli stessi.

Il *Trasporto Sociale* può essere richiesto da parte di cittadini anziani e/o disabili in occasione delle elezioni, a garanzia del diritto di voto.

L'accesso al *Trasporto Sociale* può avvenire per iniziativa del Servizio Sociale Comunale, nell'ambito di un progetto sociale elaborato in accordo con l'utente.

Il servizio di *Trasporto Sociale* può essere effettuato sia in forma collettiva sia in forma individuale a seconda delle esigenze e della destinazione.

Il *Trasporto Sociale* si considera concluso con l'arrivo presso la struttura di destinazione o il rientro al proprio domicilio.

ART. 4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono usufruire del servizio di trasporto i residenti nel Comune di Caorle che siano , anziani, utenti del servizio di assistenza domiciliare per particolari esigenze segnalate dal Servizio Sociale, disabili e/o minori in carico al Servizio Sociale o persone adulte che, comunque, si trovino in situazione di bisogno essendo privi di idonea rete familiare e siano impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale.

Ai sensi della vigente legislazione, secondo i medesimi criteri, possono inoltre fruire del servizio:

- I profughi, i rimpatriati e i rifugiati, aventi titolo all'assistenza, secondo le vigenti leggi dello Stato e dimoranti nel Comune di Caorle;
- I cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.-

ART. 5 – MEZZI DI TRASPORTO E CONDUCENTI

1. Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone disabili.
2. Il servizio potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - in forma diretta da parte del Comune, con propri dipendenti;
 - attraverso il personale addetto all'Assistenza Domiciliare, dipendente della ditta aggiudicataria del medesimo appalto;
 - attraverso la stipula di apposite convenzioni, con associazioni di volontariato, in possesso dei requisiti previsti dall'art.3 della Legge 11 agosto 1991, n.266 e dalla L.R.30/08/1993, n.40;
 - attraverso l'opera gratuita e volontaria del gruppo di cittadini costituito presso il Centro Ricreativo e Culturale "S.Pertini";
 - con il ricorso a personale di cooperativa sociale con cui il Comune ha stipulato apposita convenzione.

I conducenti dei veicoli dovranno essere in possesso della patente cat. B.

ART.6 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Gli interessati possono richiedere il servizio presentando al Comune, nei giorni di apertura al pubblico dell'Ufficio protocollo, i seguenti moduli, già predisposti dall'Ufficio Servizi alla persona, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

1. "modulo di accesso al Servizio di Trasporto Sociale"
2. "modulo di prenotazione dell'intervento"

Nel "*modulo di accesso al Servizio di Trasporto Sociale*" dovranno essere dichiarati, ai sensi del DPR . 28/12/2000 n. 445, da parte del richiedente:

- i dati anagrafici
- la situazione di momentanea o permanente difficoltà di spostamento
- la mancanza di una rete parentale, amicale o di vicinato in grado di sopperire alla mancanza di familiari
- l'impossibilità di fruire dei servizi di trasporto pubblico locale
- di conoscere ed accettare le condizioni stabilite dal presente regolamento

Inoltre, alla domanda deve essere allegata Attestazione ISEE (in corso di validità) relativa alle condizioni economico-patrimoniali, rilasciata ai sensi del D.L. 31 marzo 1998, n.109, come modificato dal D.L. 3 maggio 2000, n.130.

Nel "*modulo di prenotazione dell'intervento*" dovrà essere indicato:

- data di richiesta di effettuazione del trasporto

- destinazione del trasporto
- ora di arrivo a destinazione
- tempi presunti di permanenza presso la destinazione
- eventuale presenza di accompagnatore

La *richiesta di accesso al servizio*, salvo casi di urgenza particolare ed eccezionale, deve pervenire all'ufficio protocollo del comune, con almeno 16 giorni di anticipo sulla data prevista per la prima richiesta di trasporto, al fine di consentire lo svolgimento dell'iter istruttorio e le verifiche da effettuare.

Le *richieste di prenotazione del servizio*, successive all'accoglimento, invece, devono pervenire all'ufficio protocollo del comune, con almeno 6 giorni di anticipo sulla data prevista dalla richiesta di trasporto, per consentire un'adeguata programmazione settimanale dei servizi

L'Assistente Sociale, responsabile del procedimento, compie i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento in considerazione del fatto che l'ammissione al servizio può avvenire solo in caso di effettiva e comprovata necessità ed in mancanza di alcuna soluzione alternativa al ricorso al servizio di *Trasporto Sociale*, ed allega alla domanda dell'utente una relazione sugli esiti dell'indagine condotta sullo stato di bisogno dell'utente.

Il termine per la valutazione delle domande di *accesso* al servizio, è di sei giorni dalla data di presentazione della domanda al protocollo.

Il termine per la valutazione delle domande di *prenotazione* del servizio è di tre giorni dalla data di presentazione della domanda al protocollo.

Entro i suddetti termini devono essere comunicati al richiedente l'accoglimento o il diniego motivato della domanda, nonché l'eventuale tariffa applicata.

Al procedimento si applicano le disposizioni previste dalla Legge n.241/90 e successive modifiche.

L'Assistente Sociale, responsabile del procedimento, è tenuta a garantire l'informazione all'utente circa condizioni e modalità di accesso ad agevolazioni e/o esenzioni tariffarie, nonché a fornire copia del presente regolamento contestualmente al modulo per la presentazione della domanda.

Nei casi di urgenza particolare ed eccezionale, che dovrà essere dichiarata e motivata, nell'apposita modulistica, il responsabile del procedimento dovrà garantire l'istruttoria nei tempi utili per l'eventuale erogazione del servizio.

Se i tempi dell'urgenza non dovessero permettere di definire, ai sensi dell'ISEE, la possibilità di accesso al servizio, e successivamente si evidenziasse la presenza di un reddito ISEE superiore alla soglia determinata dalla Giunta Comunale per la fruizione del servizio, si procederà al recupero del costo sostenuto applicando la tariffa ACI al tragitto effettuato.

ART. 7 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale garantisce, di norma, i trasporti nel seguente orario:

- Dalle ore **7.00** alle ore **18.00** nei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
- Dalle **7.00** alle **12.30** il sabato

Il servizio viene effettuato con l'utilizzo dei mezzi in dotazione al Settore Servizi Sociali e con le modalità di cui ai precedenti articoli n.5 e 6.

In casi di particolari necessità, verificate dal responsabile del procedimento, i trasporti potranno essere effettuati anche nei giorni festivi, o in orari diversi.

Il servizio viene organizzato nei limiti delle risorse umane e dei mezzi nelle disponibilità del Comune.

Eventuali disdette o variazioni della prenotazione dell'intervento dovranno essere comunicate all'Ufficio Servizi alla Persona, entro 48 ore dall'effettuazione del trasporto programmato.

Salvo casi di disdette per eventi non prevedibili, (quali improvvisi ricoveri od altro), qualora non venga rispettato il preavviso entro i suddetti termini, verrà applicata una penale.

ART. 8 - CONCORSO AI COSTI DEL SERVIZIO : TARIFFE, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Il richiedente concorre al costo del servizio pagando una tariffa fissa, definita annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, calcolata secondo le seguenti fasce chilometriche, relative al trasporto andata e ritorno:

- 0- 15 km.
- 16-30 km
- 31-60 km
- 61-150 km
- 151 – 200 km

Il calcolo del chilometraggio avviene dalla partenza al ritorno dell'autovettura presso la Sede Municipale. Le eventuali spese di pedaggio autostradale e di parcheggio a pagamento saranno a carico degli interessati.

Per richieste di trasporto che comportino un tragitto di oltre 200 Km., le stesse saranno valutate nei limiti delle risorse umane e dei mezzi nelle disponibilità del Comune.

Con la medesima modalità la Giunta Comunale definirà l'indicatore ISEE al di sotto del quale è prevista l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per il servizio, e l'indicatore al di sopra del quale il richiedente viene escluso dal servizio in quanto possiede le capacità economiche per reperire autonomamente soluzioni alternative; nonché l'importo della penale di cui al precedente articolo 7.

Nel caso in cui il servizio sia accordato e si protragga per periodi maggiori all'anno, sarà cura del responsabile del procedimento richiedere, con apposita comunicazione, l'aggiornamento della situazione reddituale (nuova attestazione ISEE).

Trattandosi di un intervento assimilabile al servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di fattura da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 10.27 ter del DPR 633/72.

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali, su segnalazione del responsabile del procedimento, in caso di reiterate morosità dal pagamento della quota di contribuzione, perduranti anche in seguito a solleciti scritti già operati nei confronti dei cittadini inadempienti, provvede alla sospensione prima ed alla revoca poi del servizio loro concesso, nonché al recupero del credito ai sensi di legge.

ART. 9 - CRITERI DI PRECEDENZA

Nel caso in cui vi fossero più richieste di trasporto rispetto alla quantità possibile di servizi da effettuare, l'Assistente Sociale (già appurata la mancanza di reti in grado di garantire il servizio, di cui all'art. 6), dovrà procedere ad attivare i servizi, in base alle seguenti priorità:

1. necessità di fruizione di un automezzo attrezzato;
2. numero di interventi di trasporto già fruiti. Verrà privilegiata la persona che abbia fruito del numero di interventi minore a quella data.

3. ordine cronologico della domanda, certificato dalla data di protocollo del Comune
4. in presenza di analoghe situazioni verrà privilegiato il richiedente in godimento di un reddito inferiore

Qualora nel piano dei trasporti, predisposto dall'ufficio competente, non si sia potuto includere, per motivi organizzativi, alcune richieste di cittadini, sarà cura dell'Assistente Sociale segnalare tali nominativi ai gruppi di volontariato locale che collaborano con l'Amministrazione Comunale.

In ogni caso non possono essere trasportate persone che necessitano di barella o di automezzo tipo ambulanza.

Le persone non-autosufficienti, parzialmente autosufficienti o i minori dovranno essere accompagnati da una persona di fiducia o dal legale rappresentante, che dovrà garantire la necessaria assistenza.

ART.10 – VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE

L'Amministrazione Comunale, ai sensi di legge, dovrà procedere, con le modalità previste dai propri regolamenti in materia di controlli sulle autocertificazioni, alla verifica dei requisiti di ammissione al servizio dichiarati dagli interessati e, qualora appuri che siano venute a mancare le condizioni per le quali il beneficio è stato attribuito, lo stesso viene immediatamente revocato con motivato provvedimento del Responsabile Settore Servizi Sociali.

In caso di dichiarazioni mendaci, si procederà ai sensi di legge.

ART. 11 - ASSICURAZIONE

Le persone trasportate sono coperte da apposita assicurazione stipulata dall'Amministrazione Comunale per gli automezzi di proprietà.